

**Uni One  
assicurazioni**

**POLIZZA PERSONALIZZATA  
PER L'ASSICURAZIONE DI  
VEICOLI A MOTORE E NATANTI**

**CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI  
CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

**Uni One  
assicurazioni**

**GRAZIE PER AVER SCELTO LA UniOne QUALE ASSICURATORE AUTO**

leggi attentamente i documenti assicurativi: polizza e condizioni generali, accertandoti che le dichiarazioni rese al momento della stipula del contratto siano esatte e complete.

## **INDICE**

- 1 . assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti
  2. assicurazione incendio e furto
  3. assicurazione eventi socio politici e atti vandalici
  4. assicurazione guasti accidentali (kasko)
  5. assicurazione infortuni del conducente
  6. garanzie complementari
  7. assistenza
  8. second opinion
  9. tutela giudiziaria della circolazione
  10. patente protetta
- vincolo assicurativo
- descrizione codici tecnici utilizzati per la classificazione del rischio

**DEFINIZIONI**

**Nel testo che segue si intende per:**

<b>Assicurato:</b>	a) nella responsabilità civile verso terzi la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta dal contratto; b) negli altri rischi il soggetto nel cui interesse si stipula il contratto;
<b>Assicurazione:</b>	la garanzia prestata con il contratto di assicurazione;
<b>Beneficiario:</b>	la persona, che può essere diversa dall'Assicurato o dal Contraente, cui spetta la prestazione pattuita in contratto;
<b>Contraente.</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
<b>Degrado:</b>	deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo
<b>Impresa:</b>	la UniOne Assicurazioni S.p.A.;
<b>Legge:</b>	la Legge 24 dicembre 1969 n. 990, sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
<b>Proprietario:</b>	l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
<b>Regolamento:</b>	il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;

**Inoltre alle espressioni che seguono le Parti attribuiscono il seguente significato:**

<b>Accessori:</b>	le installazioni stabilmente fissate al veicolo - <b>di serie</b> , se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi apparecchi fonoaudiovisivi; - <b>optional</b> se sono fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
<b>Accessori audiofonovisivi:</b>	impianti radio, video, fonoriproduttori, radiotelefono, applicati stabilmente ai relativi supporti fissi;
<b>Azione del fulmine:</b>	l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera;
<b>Cose:</b>	gli oggetti materiali e/o animali;
<b>Franchigia:</b>	l'importo fisso prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro, da detrarsi dal danno indennizzabile a termini di polizza;
<b>Furto:</b>	l'azione compiuta per sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso;
<b>Incendio:</b>	la combustione con sviluppo di fiamma;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta, dall'Impresa all'Assicurato, in caso di sinistro;
<b>Polizza:</b>	il documento contrattuale sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte;
<b>Rapina:</b>	la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a chi ne ha il possesso, perpetrata per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto;
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta, dall'Impresa al terzo danneggiato, in caso di sinistro;
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>Scoperto:</b>	l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno indennizzabile a termini di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato e che non può essere garantito presso altre imprese;
<b>Scoppio:</b>	l'esplosione dovuta a sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione causata da reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Terzi:</b>	coloro i quali non sono legati dai vincoli previsti dalla Legge e dalle condizioni di assicurazione con le persone la cui responsabilità è assicurata;
<b>Valore commerciale:</b>	il valore del veicolo, determinato in base al suo deprezzamento per effetto di età, stato di conservazione.

## 1) - RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE -

#### **Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione**

L'impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni:

- involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto;
- da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza dei natanti in acque private.

L'impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti, per il natante, di regata velica.

#### **Art. 2. Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- a** - se il conducente non è abilitato alla guida o alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- b** - nel caso di veicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c** - nel caso di veicolo con targa in prova o di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/92 n. 566), se la circolazione o la navigazione avvengono senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d** - nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e** - per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato o licenza di navigazione;
- f** - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285;
- g** - nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze**

Le dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 4 - Aggravamento di rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 5 - Estensione territoriale per l'assicurazione dei veicoli a motore e limite di navigazione per i natanti**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare, dietro richiesta del Contraente, la Carta Verde.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Per i natanti l'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2, 3 e 4.

Essendo il premio di polizza comprensivo del premio di Carta Verde, si conviene tra le parti che è facoltà del contraente richiedere all'Impresa il documento medesimo senza il pagamento di alcun sopra premio.

#### **Art. 6 - Pagamento del premio**

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono indicare la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) a cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

#### **Art. 7 - Adeguamento del premio**

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo o del natante**

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante, o la sua consegna in conto vendita, importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà.

a) nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo o natante alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo o natante di sua proprietà, l'Impresa rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo o natante, previo eventuale conguaglio del premio;

b) nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo o natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Non sono ammesse sospensioni successivamente alla cessione del contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo o natante documenti di essere già contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo o natante, l'Impresa assicuratrice del veicolo o natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato e l'Impresa restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10 (sospensione).

#### **Art. 9 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (non valido per i natanti)**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo il Contraente è tenuto a dare comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa restituisce la parte di premio, al netto delle imposte, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo o al secondo comma.

Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l'impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede né alla restituzione del premio né alla richiesta di sostituzione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di richiesta all'Impresa di risoluzione anticipata del contratto per cessazione di rischio.

In ogni caso l'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione di premio richiesta al momento della sospensione, di cui al successivo art. 10, V comma.

#### **Art. 10 - Sospensione in corso di contratto**

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 15. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

L'Impresa, all'atto della riattivazione, determina il premio dovuto dal Contraente applicando la tariffa in vigore alla data della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli, motocarrozzette e natanti.

All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un'appendice che dev'essere sottoscritta dal Contraente.

#### **Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio (non valido per i natanti)**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente e/o al Proprietario (Locatario in caso di contratti in leasing) una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- gli importi delle franchigie richiesti all'assicurato e da questi non corrisposti;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto ed in caso di furto non seguito da ritrovamento.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- veicoli assicurati con polizza "libro matricola" se la garanzia prestata è stata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipula di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

#### **Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

Per i veicoli a motore la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976,

n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di sinistro provocato da natante, la denuncia deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

#### **Art. 13 - Gestione delle vertenze**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 14 - Rinnovo del contratto**

Salvo quanto previsto dall'art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

#### **Art. 15- Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o del natante**

In caso di furto del veicolo o del natante, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

#### **Art. 16 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE - CONDIZIONI SPECIALI - CLAUSOLE PARTICOLARI PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE**

**(valide soltanto se espressamente richiamate)**

---

L'Assicurazione dei rischi sotto indicati è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione salvo per quanto espressamente derogato, escluso o specificatamente previsto dalle seguenti condizioni.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

---

#### **A) Autoveicoli adibiti a scuola guida**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono da considerarsi terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame; e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

#### **B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

#### **C) Carico e scarico**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

#### **D) Rinuncia dell'Impresa al diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 della Condizioni Generali di Assicurazione**

##### **D1) - Autovetture, motocicli, autocarri .**

Per i veicoli descritti al punto D1) l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) assicurato che del conducente del veicolo indicato in polizza nei seguenti casi:

- guida da parte di persona che, pur munita di regolare abilitazione alla guida, abbia omissis di richiedere il rinnovo della patente nel frattempo scaduta;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- guida da parte di persona in stato di ebbrezza alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni.

Qualora il Contraente sia una Società (proprietaria o locataria) la presente estensione di garanzia non è operante nel caso in cui la stessa fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

##### **D2) Ciclomotori**

Per i veicoli indicati al punto D2) l'Impresa, a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei genitori del conducente minorenne in caso di danni cagionati a terzi trasportati sul ciclomotore descritto nel contratto.

### **CONDIZIONI SPECIALI**

#### **E) BONUS / MALUS 19**

**Tariffa applicabile esclusivamente ai rinnovi contrattuali ed alle sostituzioni di contratti che hanno in corso questa forma tariffaria.**

##### **Premessa**

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in diciannove classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 0 alla 18<sup>a</sup> classe.

<b>Classi di merito</b>	<b>Coefficienti di determinazione del premio</b>
0	0,47
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**a) Stipulazione di un nuovo contratto**

All'atto della stipulazione il contratto se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus, è assegnato alla classe 13<sup>^</sup> salvo quanto indicato nel prospetto sottoriportato, in relazione alla situazione sinistri evidenziata nell'attestazione di rischio:

<b>N° anni consecutivi, antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sinistri</b>	<b>Classe di merito spettante (per i veicoli assicurati in precedenza in forma diversa dal Bonus/Malus)</b>
<b>1</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>8</b>

ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

a - veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta,

b - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Nei predetti casi il contratto è assegnato alla classe di merito 12, se riferito ad un veicolo di proprietà di una persona che risulti proprietaria di un altro veicolo già assicurato con Uni One nella forma Bonus/Malus, o di una persona appartenente nello stesso stato di famiglia.

**b) Rinnovo del contratto**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno

effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

#### **c) Veicolo assicurato con altra Impresa**

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14<sup>a</sup> secondo che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del comma precedente. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13<sup>a</sup> della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe, salvo quanto indicato alla lettera a). La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 18<sup>a</sup> effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CIP risultante dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente, che venga esibito il contratto di assicurazione di R.C.A stipulato con il precedente assicuratore e che non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

#### **d) Veicolo assicurato all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14<sup>a</sup>, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### **e) Annualità successive**

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui alla lettera c) la disposizione della lettera b). La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma bonus/malus in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

#### **f) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto**

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata

effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.

#### **g) Sostituzione del contratto**

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita.

In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

#### **h) Furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro 1 anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo un anno dalla data del furto.

L'impresa rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio, relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del contraente

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS 19**

classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4 o più
	sinistri	Sinistro	sinistri	sinistri	sinistri
0	0	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18

13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## F) BONUS/MALUS 33

### Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in 33 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^ alla 33^ classe.

classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,400
2	0,400
3	0,410
4	0,420
5	0,431
6	0,442
7	0,453
8	0,464
9	0,475
10	0,487
11	0,500
12	0,521
13	0,543
14	0,568
15	0,595
16	0,618
17	0,640
18	0,672
19	0,706
20	0,743
21	0,778
22	0,815
23	0,875
24	0,935
25	1,000
26	1,050
27	1,100
28	1,150
29	1,330
30	1,580
31	1,930
32	2,400
33	3,000

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione il contratto se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella Bonus/Malus, è assegnato alla classe 25 salvo quanto indicato nel prospetto sotto riportato, in relazione alla situazione sinistri evidenziata nell'attestazione di rischio:

N° anni consecutivi, antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sinistri	Classe di merito spettante (per i veicoli assicurati in precedenza in forma diversa dal Bonus/Malus)
1	25
2	24
3	23
4	22
5	21

ovvero:

- a) alla classe di merito 27 se relativo a veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) alla classe di merito 28 se relativo a veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 33.

Peraltro, se il contratto si riferisce ad una autovettura di cui alla precedente lett. a) o b) di proprietà di una persona fisica che risulti proprietario di altra autovettura già assicurata con l'Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 24. La stessa regola trova applicazione anche se l'altra autovettura risulta di proprietà di una persona iscritta nello stesso stato di famiglia del Cliente.

#### **b) Rinnovo del contratto**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

#### **c) Veicolo assicurato con altra Impresa**

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 33.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma Bonus/Malus che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 28<sup>^</sup> secondo che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del comma precedente. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di franchigia fissa ed assoluta, il Contraente è tenuto al pagamento del premio

previsto per la classe 25 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe, salvo quanto indicato alla lettera a). La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

L'assegnazione alla classe di merito 33<sup>^</sup> effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CIP risultante dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente, che venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore e che non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

#### **d) Veicolo assicurato all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 28, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

#### **e) Annualità successive**

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui alla lettera c) la disposizione della lettera b). La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

#### **f) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto**

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.

#### **g) Sostituzione del contratto**

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

#### **h) Furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro 1 anno dalla data del furto.

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 28.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo un anno dalla data del furto.

L'impresa rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio, relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del contraente

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS 33**

classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4
	sinistri	Sinistro	sinistri	sinistri	sinistri
1	1	9	15	20	24
2	1	10	16	21	25
3	2	11	16	21	26
4	3	11	17	22	26
5	4	12	18	22	27
6	5	13	18	23	27
7	6	13	19	23	28
8	7	14	19	23	28
9	8	14	20	24	28
10	9	15	21	25	28
11	10	16	21	26	29
12	11	17	22	26	30
13	12	18	23	26	30
14	13	19	24	27	31
15	14	20	25	28	32
16	15	20	26	29	33
17	16	21	26	29	33
18	17	22	27	30	33
19	18	23	28	31	33
20	19	24	28	32	33
21	20	25	29	33	33
22	21	26	30	33	33
23	22	27	30	33	33
24	23	28	31	33	33
25	24	29	32	33	33
26	25	30	33	33	33
27	26	30	33	33	33
28	27	31	33	33	33
29	28	32	33	33	33
30	29	33	33	33	33
31	30	33	33	33	33

32	31	33	33	33	33
33	32	33	33	33	33

### G) BONUS / MALUS CON FRANCHIGIA

**Tariffa applicabile esclusivamente ai rinnovi contrattuali ed alle sostituzioni di contratti che hanno in corso questa forma tariffaria.**

#### Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus con franchigia, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente e, per ogni sinistro, l'applicazione di una franchigia il cui importo è indicato nella tabella sottoriportata. La tabella si articola in diciannove classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 0 alla 18<sup>a</sup> classe.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia, indicata nel frontespizio della polizza.

L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio per franchigia :		Importo franchigia
	A	B	A= franchigia 258,23 B = franchigia 516,46
0	0,44	0,43	
1	0,47	0,46	
2	0,50	0,49	
3	0,53	0,52	
4	0,56	0,55	
5	0,60	0,59	
6	0,64	0,63	
7	0,68	0,67	
8	0,72	0,71	
9	0,76	0,75	
10	0,80	0,79	
11	0,86	0,85	
12	0,92	0,91	
13	0,98	0,97	
14	1,13	1,12	
15	1,28	1,27	
16	1,48	1,47	
17	1,73	1,72	
18	1,98	1,97	

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Alla tariffa BONUS / MALUS CON FRANCHIGIA si applicano le norme tariffarie valide per la tariffa BONUS/MALUS 19.

### H) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Tariffe e condizioni applicabili esclusivamente per il settore 3<sup>a</sup> autobus e 4<sup>a</sup> autocarri e motocarri.

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Gli importi di tali franchigie sono indicati in polizza e maggiorati in assenza di attestazione o pejus

## **I) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PEJUS)**

### **PREMESSA**

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus).

#### **a) Criteri di applicazione**

Se nel periodo di osservazione, quale definito al comma seguente, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.

I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.

Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma (25%).

#### **b) Passaggio senza seguito o riapertura di un sinistro**

L'Impresa, qualora un sinistro, già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

#### **c) Contratto già stipulato con Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del C. C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

#### **d) Sostituzione del contratto**

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del Proprietario assicurato.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

## J) BONUS / MALUS 5

**Tariffa applicabile esclusivamente ai rinnovi contrattuali ed alle sostituzioni di contratti che hanno in corso questa forma tariffaria.**

Condizioni valide per motocicli trasporto persone e ciclomotori trasporto persone.

### Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in diciannove classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 0 alla 18<sup>a</sup> classe.

classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
0	0,47
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione il contratto se relativo a motoveicolo e/o ciclomotore assicurato in precedenza con altra Impresa, è assegnato alla classe 14 salvo quanto indicato nel prospetto sottoriportato, in relazione alla situazione sinistri evidenziata nell'attestazione di rischio:

N° anni assicurativi consecutivi, antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sinistri	Classe di merito spettante
1	13
2	12
3	11
4	10
5	9

ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

1 - motoveicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;  
2 - motoveicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;  
3 - veicolo non immatricolato (Ciclomotore, Motocarrozzeria adibita al trasporto di persone), assicurato dopo un passaggio di proprietà. Il trasferimento dovrà comunque essere sempre documentato presentando fattura, se acquistato presso un concessionario o dichiarazione di vendita se acquistato da privato.  
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a), b) e c), il Contraente è tenuto ad esibire i documenti richiesti con l'avvertenza che, in difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

#### **b) Rinnovo del contratto**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

#### **c) Veicolo assicurato con altra Impresa**

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza di cui alla precedente lettera a) tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione e dell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 14.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con contratto di durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito 14.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di merito di pertinenza come specificato nel primo capoverso, a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente, che venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore e che non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

#### **d) Motoveicolo assicurato all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

#### **e) Annualità successive**

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui al nr. 3) la disposizione della lettera b). La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

#### **f) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto**

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.

#### g) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

#### h) Furto del veicolo

In caso di furto del motoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro motoveicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro 1 anno dalla data del furto.

Qualora il motoveicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del motoveicolo avvenuto dopo un anno dalla data del furto.

L'impresa rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio, relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Contraente

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS 5**

classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0	1	2	3	4 o più
	sinistri	Sinistro	sinistri	sinistri	sinistri
0	0	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18

9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

### K) BONUS / MALUS 18

Condizioni valide per motocicli trasporto persone e ciclomotori trasporto persone.

#### Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al comma seguente, e che si articola in diciannove classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 0 alla 18<sup>a</sup> classe.

classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,700
2	0,720
3	0,741
4	0,761
5	0,802
6	0,845
7	0,896
8	0,947
9	1,000
10	1,079
11	1,167
12	1,261
13	1,359
14	1,471
15	1,586
16	1,714
17	1,856
18	2,000

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi - hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### a) Stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione il contratto se relativo a motoveicolo e/o ciclomotore assicurato in precedenza con altra Impresa, è assegnato alla classe 14 salvo quanto indicato nel prospetto sottoriportato, in relazione alla situazione sinistri evidenziata nell'attestazione di rischio:

N° anni assicurativi consecutivi,

antecedenti la stipulazione del contratto immuni da sinistri	Classe di merito spettante
0	14
1	13
2	12
3	11
4	10
5	9

ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

1 - motoveicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;  
 2 - motoveicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;  
 3 - veicolo non immatricolato (Ciclomotore, Motocarrozzeria adibita al trasporto di persone e Quadricicli), assicurato dopo un passaggio di proprietà. Il trasferimento dovrà comunque essere sempre documentato presentando fattura, se acquistato presso un concessionario o dichiarazione di vendita se acquistato da privato.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a), b) e c), il Contraente è tenuto ad esibire i documenti richiesti con l'avvertenza che, in difetto, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

#### **b) Rinnovo del contratto**

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Lo stesso criterio vale per il caso in cui a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona l'Impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

#### **c) Veicolo assicurato con altra Impresa**

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza di cui alla precedente lettera a) tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rilasciata dal precedente assicuratore.

In mancanza della consegna dell'attestazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione e dell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito 14.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, con contratto di durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito 14.

L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di merito di pertinenza come specificato nel primo capoverso, a condizione che venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente, che venga esibito il contratto di assicurazione R.C.A. stipulato con il precedente assicuratore e che non sia trascorso più di un anno dalla data del furto.

#### **d) Motoveicolo assicurato all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle

annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

**e) Annualità successive**

Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui al nr. 3) la disposizione della lettera b). La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma Bonus/Malus in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

**f) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto**

L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale.

**g) Sostituzione del contratto**

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

**h) Furto del veicolo**

In caso di furto del motoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare per altro motoveicolo di sua proprietà della classe di merito maturata purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro 1 anno dalla data del furto.

Qualora il motoveicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 14.

Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del motoveicolo avvenuto dopo un anno dalla data del furto.

L'impresa rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio, relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa, entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Contraente

**TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS 18**

classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
	0	1	2	3 o più
	sinistri	Sinistro	sinistri	sinistri
1	1	4	6	8

2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

### CLAUSOLE PARTICOLARI

-

#### **L) – Non tacito rinnovo**

A deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato pertanto, le garanzie prestate cesseranno l'operatività a decorrere dalle ore 24 dalla sua naturale scadenza.

#### **M) Rischio statico**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio o semirimorchio in sosta se staccati dalla motrice, per danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio o semirimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

#### **N) Macchine operatrici sui cingoli - Trasporto marmi**

Dalla garanzia sono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale.

#### **O) Veicoli adibiti a trasporto di merci pericolose**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide e tossiche, gas liquidi e gas non tossici quali metano, butano, propano e simili), escluso il trasporto di gas tossici o di materie esplosive.

#### **P) Veicoli adibiti a trasporto di gas tossici o materie esplosive**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è adibito al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.).

#### **Q) Veicoli azionati elettricamente (esclusi filobus e veicoli per uso speciale o trasporto specifico)**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente.

#### **R) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano circolanti in centri con non più di 80.000 abitanti**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo circola in centri con non più di 80.000 abitanti.

**S) Autobus e filobus in servizio pubblico urbano circolanti in centri con non più di 300.000 abitanti**

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo circola in centri con non più di 300.000 abitanti.

**T) Motocicli e motocarrozette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente**

L'assicurazione non comprende i danni cagionati ai terzi trasportati in quanto il Contraente dichiara che la carta di circolazione del motoveicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

**U) Pagamento anticipato per premio in unica soluzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente**

A deroga dell'art. 14 il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Per le assicurazioni stipulate nella forma tariffaria "Bonus/Malus" o che prevedono il "Pejus", agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla Condizione speciale "F" nonché delle maggiorazioni di cui alla Condizione speciale "G", la durata del contratto viene suddivisa, con inizio dalla data di scadenza, in periodi di dodici mesi per ognuno dei quali vale il sistema previsto dalla specifica tariffa.

Qualora dalla suddivisione risulti un periodo inferiore ai 2 mesi, lo stesso costituisce, unitamente al periodo successivo di 12 mesi, il periodo di osservazione.

Alla scadenza del contratto si procederà al conguaglio del premio, computato secondo le regole di cui sopra ed al rilascio dell'attestazione dello stato del rischio di cui all'art. 11.

Ai fini del calcolo di tale conguaglio devono essere computate le variazioni di tariffa intervenute nel corso del contratto stesso, come previsto dall'art. 7.

**V) Carico e scarico effettuato con mezzi o dispositivi meccanici**

Limitatamente ai veicoli a motore destinati al trasporto di cose elencati all'art. 54 del Codice della Strada, lettera d), g), h), i) e nei limiti dei massimali previsti in polizza per la R.C.A. del veicolo assicurato, l'Impresa assicura la responsabilità civile del Contraente e se persona diversa del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, eseguite con mezzi o dispositivi meccanici inerenti al veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Per la presente garanzia, il premio è calcolato in misura percentuale su quello relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli.

Pertanto, ad ogni rinnovo contrattuale, il premio verrà automaticamente modificato in proporzione uguale alla variazione intervenuta sul premio di Responsabilità Civile relativo al rischio assicurato.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI**

**(valide soltanto se espressamente richiamate)-**

**L'assicurazione dei rischi sottoindicati è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione salvo per quanto espressamente derogato, escluso o specificatamente previsto dalle seguenti condizioni.**

**W) Natanti adibiti a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono da considerarsi terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

**X) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta di:

- € 78,00 per ogni sinistro, per natanti con potenza fiscale fino a 90 cv;

- €155,00 per ogni sinistro, per natanti con potenza fiscale superiore a 90cv.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive Z o Y.

#### **Y) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 100 euro per ogni persona danneggiata.

#### **Z) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

##### **1) Danni a cose ed animali di terzi**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di 78,00 € per ogni sinistro.

L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

##### **2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 100 euro per ogni persona danneggiata.

#### **AA) Attività idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata dall'esercizio dell'attività di traino.

### **GARANZIE ACCESSORIE**

**2) - INCENDIO - FURTO. 3) - EVENTI SOCIO POLITICI. 4) - GUASTI ACCIDENTALI.**

**5) - INFORTUNI.**

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1. Assicurazioni complementari**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

#### **Art. 2. Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e dei Paesi per i quali è operante l'assicurazione responsabilità civile autoveicoli prestata dall'Impresa.

Per i natanti l'assicurazione vale per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

#### **Art. 3. Esclusioni**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato e dei trasportati;
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, requisizione, invasioni, insurrezioni;
- c) avvenuti in conseguenza di: eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti del terreno ed altre calamità naturali;
- d) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- e) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- f) verificatosi durante la partecipazione del veicolo o natante a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo non si tratti, per il natante, di regata velica.

#### **Art. 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

#### **Art. 5. Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio per autovetture ad uso privato ed autocarri fino a 35 q.li .**

Se trattasi di autovettura, all'atto della stipulazione della polizza il Contraente deve dichiarare a quale marca e modello indicati nella rubrica "Auto nuove" o "Auto usate" della rivista "Quattroruote" corrisponde l'autovettura assicurata, nonché mese ed anno della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

Se trattasi di autocarro o veicolo commerciale, all'atto della stipulazione della polizza il Contraente deve dichiarare a quale marca e modello indicati nella rivista "Tutto Trasporti" corrisponde l'autocarro assicurato, nonché mese ed anno della prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

Se trattasi di autocarro usato le somme assicurate saranno quelle indicate nella rivista "Libretto quotazioni usati veicoli commerciali leggeri"

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno dodici mesi alla data di stipulazione della polizza, l'Impresa provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo indicato dalla rivista "Quattroruote" per le autovetture e "Libretto quotazioni usato per i veicoli commerciali leggeri", relativa ai due mesi precedenti la data della scadenza annuale del contratto e, di conseguenza, il relativo premio.

Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti inferiore al valore commerciale come sopra determinato, fatta comunque salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.

Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento.

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica delle rubriche alle quali si fa riferimento per la valutazione nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nelle stesse. Rimarrà comunque ferma la possibilità del Contraente di avvalersi della facoltà prevista dal successivo art. 6.

#### **Art. 6 - Adeguamento del valore assicurato**

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5 l'Impresa, su richiesta del Contraente, effettuata anche personalmente, si impegna comunque ad adeguare, in occasione del rinnovo annuale del contratto, il valore del veicolo assicurato a quello di mercato e, conseguentemente, a modificare il premio in corso o quello eventualmente comunicato ai sensi del successivo art. 15.

#### **Art. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro**

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto all'Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento dello stesso o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni.

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia originale della denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana.

Nel caso sia operante la garanzia "Eventi socio-politici" per gli eventi ivi descritti, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dall'autorità stessa.

In caso di sinistro per il quale sia operativa la garanzia Collisione la denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione Amichevole di Incidente.

#### **Art. 8 . Riparazioni**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo o natante danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi, dal ricevimento della denuncia di sinistro.

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o natante danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, il natante, o le loro parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante, corrispondendone il controvalore al netto degli scoperti e franchigie previsti dal contratto.

In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al 1° comma.

#### **Art. 9 . Determinazione dell'ammontare del danno**

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo o del natante, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo o del natante e delle sue parti accessorie al momento del sinistro, avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato, quali risultano da pubblicazioni specializzate del settore, detratto comunque il valore del relitto.

Limitatamente alle autovetture ad uso privato il valore commerciale viene determinato in base al valore dell'autovettura al momento del sinistro quale risultante dalle quotazioni "Auto usate" contenute nella rivista "Quattroruote" mentre, per i veicoli commerciali leggeri, il valore commerciale viene determinato in base al valore del veicolo al momento del sinistro quale risultante dalle quotazioni riportate sul "Libretto quotazioni usato veicoli commerciali leggeri".

In mancanza di indicazioni si procederà alla determinazione del valore commerciale come specificato al 1° capoverso.

Si considera perdita totale anche quando l'entità dei danni riportati dal veicolo o natante, sia uguale o superiore al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, la riduzione per uso e vetustà nella stessa misura proporzionale cui è soggetto l'intero veicolo o natante (rapporto tra valore commerciale e valore di listino a nuovo al momento del sinistro) e ciò indipendentemente dall'eventuale recente sostituzione delle stesse parti sinistrate.

Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo, in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo o natante aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Qualora il beneficiario dell'indennizzo sia una Società di leasing l'eventuale cessione di credito da parte di detta Società nei confronti del locatario non comporterà per quest'ultimo il diritto alla corresponsione dell'importo dell'IVA.

#### **Art. 10 . Liquidazione dei danni - Nomina dei periti**

La determinazione del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 7 e 8;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti anche se il dissenziente non le abbia sottoscritte. Le parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 11 - Recuperi**

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo sarà portato in detrazione dall'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora lo stesso fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'assicurato può tuttavia manifestare la volontà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno, secondo i criteri previsti dall'art. 9 e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

#### **Art. 12 - Integrazione del premio**

Nel caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro il Contraente è tenuto, in caso di polizza con premio frazionato, ad effettuare il pagamento delle rate di premio residue fino alla scadenza annuale di polizza.

#### **Art. 13 - Riduzione ed integrazione delle somme assicurate**

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Su richiesta del Contraente, previo consenso dell'Impresa, le somme assicurate possono essere integrate da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante all'Impresa stessa.

#### **Art. 14 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto d'indennizzo, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 15 - Adeguamento del premio**

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 16 . Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

In caso di furto totale senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto:

- 1) l'estratto Generale Cronologico del Pubblico Registro Automobilistico;
- 2) il certificato di proprietà con l'annotazione dell'avvenuta perdita di possesso;
- 3) la procura a vendere a favore dell'Impresa.

La Società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

### **Art. 17 . Dichiarazioni inesatte o reticenze**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 18 . Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **Art. 19 . Rinnovo del contratto**

Salvo quanto previsto dall'art. 15, in mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno.

## **2) - INCENDIO E FURTO**

### **CONDIZIONI SPECIFICHE . Garanzie Accessorie**

#### **VEICOLI A MOTORE**

### **Art. 20 - Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza della somma assicurata e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, sia in rimessa che in circolazione, - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e gli optional, semprechè il loro valore sia sommato al valore del veicolo assicurato e ne sia documentata, in caso di sinistro, la prova d'acquisto - in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione e nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso. Se la garanzia furto è prestata nella forma "Furto solo danno totale", il risarcimento è previsto solo se il veicolo non viene ritrovato o nel caso in cui l'ammontare del danno subito superi l'80% del suo valore commerciale al momento del sinistro.

Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

La validità dell'assicurazione è subordinata, per tutti i veicoli, alla messa in funzione dei mezzi di chiusura e di sicurezza di cui è dotato il veicolo e, relativamente ai motoveicoli, all'uso altresì di un efficace congegno di bloccaggio.

### **Art. 21 . Esclusioni**

#### **La garanzia non comprende:**

- a) i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- b) il furto o rapina di apparecchiature audiofonovisive, quali radio, radiotelefon, giradischi, mangianastri, televisioni, telefoni cellulari, lettori di CD, registratori ecc., anche se stabilmente fissati sul veicolo;
- c) I danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non compreso nell'assicurazione.

### **Art. 22 . Scoperto e Franchigia**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato, relativamente alla garanzia di furto e rapina, la somma determinata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto o del minimo indicati in polizza.

### **Art. 23 . Estensione**

A parziale deroga dell'art. 21, la garanzia, esclusivamente per autovetture ad uso privato è estesa alle apparecchiature audiofonovisive, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato e indicate in polizza e ne sia documentata, in caso di furto o rapina, l'esistenza e la data di acquisto.

La garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo indennizzo pari al 15% della somma complessivamente assicurata per la garanzia Incendio e Furto.

## NATANTI

### **Art. 24 . Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato - sia in rimessa che in navigazione - comprese le parti accessorie, purché fissate stabilmente e date originariamente in dotazione dalla casa costruttrice che siano conseguenza di:

- a) incendio, azione del fulmine, scoppio, esplosione del gas destinato ad uso domestico;
- b) furto totale, con esclusione del furto degli accessori e attrezzature a meno che questo sia conseguente al furto totale del natante.
- c) rapina.

### **Art. 25 . Esclusioni**

L'assicurazione non copre i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

L'assicurazione non è altresì operante quando:

- a) il natante manca dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
- b) il natante viene usato per contrabbando o pesca non consentita;
- c) non siano adottate, durante la giacenza temporanea o quella stagionale per disarmo in acqua o a terra o durante gli spostamenti a terra, idonee misure di sicurezza e sorveglianza.

### **Art. 26 . Scoperto e franchigia**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato, relativamente alla garanzia di furto e rapina, la somma determinata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto o del minimo indicati in polizza.

## **3 - EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI VANDALICI**

### **CONDIZIONI SPECIFICHE . Garanzia Accessoria D**

### **Art. 27 . Oggetto dell'assicurazione**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. d) delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione, l'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti da incendio subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per gli altri danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza degli stessi eventi di cui al primo comma.

La presente garanzia si intende prestata per lo stesso capitale indicato in polizza per la garanzia incendio.

### **Art. 28 . Esclusioni**

La garanzia non è operante nel caso in cui l'Assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno.

### **Art. 29 . Scoperto e Franchigia**

In caso di sinistro, l'Impresa rimborsa il 90% della somma determinata a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente 10% con un minimo pari al 2,5% del valore assicurato.

## **4) - GUASTI ACCIDENTALI**

### **CONDIZIONI SPECIFICHE - Garanzie Accessorie**

### **Art. 30 . Rinuncia al diritto di surrogazione**

L'Impresa rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, dei familiari dell'Assicurato e delle persone con quest'ultimo coabitanti, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

### **Art. 31 - Esclusioni**

Ferme le esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione delle garanzie accessorie, l'assicurazione non è altresì operante quando:

- a) il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- b) il conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato d'ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92, n. 25; L'assicurazione non comprende altresì i danni:
- c) causati da oggetti, materiali o animali trasportati;
- d) causati da getti di fiamma o esclusivamente da fuoco;
- e) conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a mano o da spinta, circolazione fuori strada;
- f) causati da operazioni di carico e scarico del veicolo;
- g) alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danni indennizzabili ad altre parti del veicolo;
- h) agli apparecchi audiofonovisivi: quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, telefoni cellulari, lettori di CD, registratori, ecc., anche se stabilmente fissati sul veicolo.
- i) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa.
- l) verificatisi durante la circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.

## **COLLISIONE A VALORE INTERO**

### **Art. 32 . Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza della somma assicurata ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli optional, stabilmente fissati sul veicolo sempreché il loro valore sia sommato al valore del veicolo assicurato e ne sia documentata, in caso di sinistro, la prova d'acquisto in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati.

### **Art. 33 - Scoperti e franchigie**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà il 90% della somma determinata a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente 10% con un minimo pari al 2,5% del valore assicurato.

## **COLLISIONE A PRIMO RISCHIO RELATIVO (solo per autovetture ad uso privato e autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico)**

### **Art. 34 . Oggetto dell'assicurazione**

Premesso che il valore del veicolo dichiarato in polizza deve corrispondere al valore intero dello stesso, in caso di sinistro, l'Impresa si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del 20% di detto valore, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi gli optional stabilmente fissati sul veicolo, sempreché il loro valore sia sommato al valore del veicolo assicurato e ne sia documentata, in caso di sinistro, la prova d'acquisto in conseguenza di collisione con veicoli identificati.

Se al momento del sinistro il valore dichiarato risulta inferiore al valore commerciale dello stesso, l'indennizzo dovuto sarà ridotto in proporzione del rapporto risultante tra i due valori ai sensi dell'art.1907 del Codice Civile. A parziale deroga dell'art.9 delle C.G.A l'indennizzo di cui al primo comma verrà effettuato senza applicazione del degrado per usura e vetustà.

### **Art. 35 . Scoperti e franchigie**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà il 90% della somma determinata a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente 10% con il minimo di un importo pari al 2,5% del valore assicurato.

## **MAXI KASKO (solo per autovetture ad uso privato ed autocarri fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico)**

### **Art. 36 . Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga, fino a concorrenza della somma assicurata e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e gli optional, sempreché il loro valore sia sommato al valore del veicolo assicurato e ne sia documentata, in caso di sinistro, la prova d'acquisto in conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione.

L'assicurazione copre i danni da colpa grave anche se provocati dall'assicurato.

Tale garanzia è prestata esclusivamente per autovetture per le quali non siano trascorsi 5 anni dalla data della prima immatricolazione. Ove tale limite sia raggiunto nel corso di un'annualità assicurativa, la garanzia cesserà automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva.

### **Art. 37 . Scoperti e franchigie**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà l'80% della somma determinata a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente 20%, col minimo di un importo pari al 5% del valore assicurato.

## **5) - INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

### **CONDIZIONI SPECIFICHE - Garanzie Accessorie (non operante per i natanti)**

#### **Art. 38 . Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa si obbliga, alle condizioni che seguono, ad assicurare il conducente del veicolo descritto in polizza, per gli infortuni che abbiano avuto come conseguenza la morte o l'invalidità permanente determinatesi a seguito di incidente da circolazione.

L'assicurazione vale anche mentre il conducente, in caso di fermata accidentale, si trova a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente, un ricovero o una gessatura.

Alla stipula della polizza, il Contraente può scegliere solo una delle combinazioni di somme assicurate che prevedono il caso Morte, la Invalidità permanente, una diaria da ricovero e/o gessatura e il Rimborso delle Spese mediche regolate come da successivi articoli.

#### **Art. 39 . Estensioni di garanzia**

Salvo quanto stabilito al successivo art. 40 sub. lett. b), l'assicurazione copre anche i casi di infortunio che si verifichino mentre l'Assicurato versa in stato di malore o di incoscienza o imputabili a colpa grave dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 40 . Esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che si siano verificati in conseguenza diretta od indiretta di:

- a) infarti ed ernie di qualsiasi tipo;
- b) malore o incoscienza causati da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- c) partecipazione ad imprese temerarie;
- d) partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) delitti dolosi compiuti o tentati dal conducente.

L'assicurazione non è operante se:

- il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nella detenzione del mezzo sia ravvisabile violazione di norme di carattere penale;
- le lesioni subite dal conducente siano diretta conseguenza del mancato rispetto dell'obbligo dell'uso del casco protettivo di cui al DLGS. 30.4.92 n. 285.

#### **Art. 41 . Morte**

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche - successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

#### **Art. 42 - Invalidità permanente**

**A)** Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

**B)** Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

- un arto superiore	70%
- una mano o un avambraccio	60%
- un pollice	18%
- un indice	14%
- un medio	8%
- un anulare	8%
- un mignolo	12%
- la falange ungueale del pollice	9%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
- anchilosi dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
- anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%
- anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%
- paralisi completa del nervo radiale	35%
- paralisi completa del nervo ulnare	20%
- amputazione di un arto inferiore:	
a) al di sopra della metà della coscia	70%
b) al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
c) al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
d) un piede	40%
e) ambedue i piedi	100%
f) un alluce	5%
g) un altro dito del piede	1%
h) la falange ungueale dell'alluce	2,5%
- anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
- anchilosi del ginocchio in estensione	25%
- anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica	15%
- paralisi completa dello SPE	15%
- un occhio	25%
- ambedue gli occhi	100%
- sordità completa di un orecchio	10%
- di una costa	1%
- esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
a) una vertebra cervicale	12%
b) una vertebra dorsale	5%
c) 12 <sup>a</sup> dorsale	10%
d) una vertebra lombare	10%
- esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
- esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

-postumi di trauma discorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- perdita anatomica di un rene	15%
- perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

C) In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

D) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

la perdita anatomica o funzionale di più organi arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e ai criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Franchigia fissa:

non si darà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10%, della totale, se il veicolo descritto in polizza è un motoveicolo o un ciclomotore, del 5% per tutti gli altri tipi di veicoli. Se invece l'invalidità permanente risulti superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente.

#### **Art. 43 - Diaria da ricovero**

In caso di ricovero in ospedale, clinica od istituto di cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa corrisponderà una indennità giornaliera di 16 euro per ciascun giorno di ricovero e per un massimo di 30 giorni anche non consecutivi, per sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto previsto dall'art. 45. Il pagamento avverrà dietro presentazione di una dichiarazione, in originale, rilasciata dall'Ente di cura, attestante la durata del ricovero e su presentazione di cartella clinica.

#### **Art. 44 - Diaria da gessatura**

Qualora in conseguenza dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza, sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, l'Impresa corrisponderà una indennità giornaliera di 16 euro sino alla rimozione delle bende gessate con il limite massimo di 45 giorni dal giorno di dimissione dall'istituto di cura se vi è stato ricovero, dal giorno dell'applicazione della gessatura in caso contrario. Se è attivata anche la garanzia di cui all'art. 44, le due indennità, nel loro complesso, non potranno essere corrisposte per un periodo superiore a 60 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di una dichiarazione in originale, dell'Ente di cura, attestante la data di applicazione e di rimozione della gessatura.

#### **Art. 45 - Spese di cura**

In caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'Impresa rimborserà le spese di cura sino alla concorrenza di 800 euro per sinistro e per anno assicurativo per le sole spese sostenute durante il ricovero. La domanda per il rimborso delle spese di cui sopra deve essere corredata dai documenti giustificativi in originale.

#### **Art. 46 . Criteri di indennizzabilità**

L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

#### **Art. 47 . Valutazione delle conseguenze delle lesioni.**

##### **Controversie . arbitrato irrituale**

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 42, potranno essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

#### **Art. 48 . Rinuncia all'azione di rivalsa**

L'Impresa rinuncia ad ogni azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 C.C., per le somme pagate, lasciando integri diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto nei confronti di eventuali terzi.

### **6) - GARANZIE COMPLEMENTARI**

(valide se espressamente richiamate nella scheda di polizza)

#### **CRISTALLI**

L'Impresa si obbliga a risarcire le spese sostenute dall'Assicurato per sostituire o riparare i cristalli dell'autoveicolo descritto in polizza, a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da fatto di terzi con esclusione dei danni prodotti a seguito di furto tentato o consumato. L'assicurazione è prestata:

a) per le autovetture, con un massimo di risarcimento per anno assicurativo di 700,00 € con limite di 300,00 € per ogni singolo cristallo;

b) per gli autocarri con un massimo di risarcimento per anno assicurativo di 800,00 € con limite di 400,00 € per ogni singolo cristallo;

La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Le rigature o segnature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da vizi occulti e/o difetti di costruzione, nonché a quelli avvenuti in occasione di urto, collisione tra veicoli e ribaltamento dell'autovettura assicurata.

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma determinata a termini di polizza sotto deduzione di una franchigia di 75,00 €

#### **EVENTI NATURALI - A VALORE INTERO -**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione per le garanzie accessorie, l'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'autoveicolo descritto in polizza, da inondazioni, mareggiate, trombe d'aria, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamento del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine. La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza.

#### **Art. 49 - Scoperti e franchigie**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà l'80% della somma determinata a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato il rimanente 20% con il minimo di €300,00.

#### **EVENTI NATURALI - A PRIMO RISCHIO -**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione per le garanzie accessorie, l'Impresa garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'autoveicolo descritto in polizza, da inondazioni, mareggiate, trombe d'aria, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamento del terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 50 - Scoperti e franchigie**

In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà la somma determinata a termini di polizza, restando a carico dell'Assicurato una franchigia fissa ed assoluta di €250,00.

#### **GARANZIE COMPLEMENTARI**

##### **Combinazione A**

(valide solo per autovetture ed operanti congiuntamente alle garanzie accessorie di base Incendio e Furto, nella scheda di polizza deve essere richiamata la combinazione A)

**1) Autorimessaggio e trasporto** –In caso di rapina, furto o incendio totale del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa - sino ad un massimo di 250,00 € le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero temporaneo disposto dall'Autorità a seguito di ritrovamento del veicolo stesso.

**2) Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate** -L'Impresa indennizza l'Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

**3) Fermo del veicolo** - L'Impresa si obbliga a corrispondere un indennizzo giornaliero pari a 21,00 € per la perdita della disponibilità dell'autovettura a seguito di furto totale o rapina della stessa con conseguente ritrovamento, dal giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni, con un massimo di 10 giorni.

**4) Garanzia contrassegno** - In caso di furto del veicolo assicurato in polizza l'Impresa corrisponderà all'Assicurato, che abbia presentato certificato dell'annotazione al PRA della perdita del possesso, un indennizzo pari al rateo di premio netto RCA relativo al periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

**5) Garanzia rimborso imposta di proprietà** - In caso di incendio, furto o incidente stradale che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari all'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata. L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

**6) Garanzia spese di immatricolazione - Passaggio di proprietà . Sostituzione di targa** - In caso di incendio, furto o incidente stradale che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà con il limite di 400,00 € Sino alla concorrenza del limite di cui sopra, l'Impresa rimborsa le spese relative alla sostituzione della targa, in caso di distruzione, furto o smarrimento.

**7) Perdita delle chiavi** - L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di 200,00 € per evento, le spese sostenute dall'Assicurato, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi e dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza.

**8) Perdita bagaglio** . L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato, in caso di furto totale avvenuto fuori dal comune di residenza anagrafica e comunque oltre il raggio di 50 km. dal medesimo, la perdita del bagaglio contenuto nell'autovettura assicurata al momento del furto.

Tale garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 150,00 €

**9) Responsabilità civile dei trasportati** - L'Impresa copre la Responsabilità Civile derivante ai trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione dell'autovettura in garanzia. I trasportati non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione è prestata entro i limiti fissati in polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto.

**10) Ricorso terzi** - L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza massima di 155.000,00 € per evento, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza, causati da incendio o esplosione che colpiscano l'autovettura assicurata.

Sono esclusi i danni dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone del cui operato egli è tenuto a rispondere ai sensi di legge e quelli occorsi alle cose in uso, custodia e detenzione dell'Assicurato stesso.

**11) Soccorso vittime della strada**- L'Impresa si obbliga a corrispondere fino ad un massimo di risarcimento di 200,00 € i danni materiali e diretti arrecati alla tappezzeria interna dell'autovettura a seguito del trasporto di solidarietà di infortunati in incidenti stradali o sul lavoro.

Sono esclusi, di conseguenza, i danni prodotti dal trasporto infermi o, comunque, di persone che non risultino traumatizzate.

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire i ripristini e le riparazioni da tappezzieri di sua scelta e fiducia e l'Assicurato rinuncia fin d'ora ad ogni opposizione in merito.

**12) Spese di dissequestro** - L'Impresa si obbliga a corrispondere fino ad un massimo di 200,00 € le spese sostenute dall'Assicurato inerenti le pratiche espletate per il recupero dell'autovettura assicurata in caso di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di sinistro da circolazione

**13) Spese per ottenere la revoca del provvedimento del ritiro della patente** - L'Impresa rimborsa fino ad un massimo di 260,00 € per evento, le spese giudiziali e stragiudiziali, relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, comminato ai sensi di legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione, per i quali la garanzia assicurativa sia operante e che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona, semprechè l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

**14) Trasporto in ambulanza degli occupanti dell'autovettura a seguito di sinistro** - L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese sostenute sino ad un massimo di 260,00 € per il trasporto in ospedale o altro centro di cura, a mezzo ambulanza, di persone trasportate infortunatesi a seguito di sinistro da circolazione occorso all'autovettura assicurata.

**15) Fenomeno elettrico** - A parziale deroga dell'art. 21 lett. a) delle Condizioni Specifiche che regolano l'assicurazione delle garanzie Incendio e Furto, l'Impresa si obbliga a risarcire, fino alla concorrenza di 520,00 € per anno assicurativo con una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di 50,00 € i danni materiali e diretti causati agli impianti elettrici del veicolo assicurato, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.

**16) Rimborso rifacimento documenti** - L'Impresa rimborsa a seguito di furto d'incendio o d'incidente stradale che abbiano comportato la distruzione o la sottrazione del libretto o della carta di circolazione, le spese sostenute per il loro rifacimento con il limite di 100,00 €

**17) Rimborso spese custodia e parcheggio** Qualora l'autovettura assicurata sia stata sottoposta a fermo o sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di incidente da circolazione, l'Impresa rimborsa, entro il limite di 300,00 €, le spese di parcheggio e custodia sostenute dall'Assicurato purché disposti dall'Autorità.

**18) Valutazione a nuovo dei pezzi di ricambio** - Entro un anno dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata la valutazione dei danni parziali conseguenti a furto, tentato furto o incendio, verrà effettuata senza l'applicazione ai pezzi di ricambio, del degrado d'uso, fermo restando che il risarcimento dei

danni non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al lordo di scoperti e/o franchigie.

L'Assicurato è tenuto a presentare regolare fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio.

Resta inteso che la presente garanzia è operante qualora l'autovettura sia assicurata per un valore corrispondente al prezzo d'acquisto corrisposto dall'Assicurato, che dovrà essere regolarmente documentato.

L'IVA è dovuta se e in quanto a carico dell'Assicurato.

**19) Valutazione a nuovo a seguito di furto totale** - Qualora il sinistro sia avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata, la valutazione del danno conseguente al furto totale (senza ritrovamento del bene sottratto) verrà effettuata senza applicazione del degrado d'uso.

La presente garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro il valore assicurato corrisponda all'effettivo prezzo di acquisto che dovrà essere regolarmente documentato. L'IVA è dovuta se e in quanto a carico dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.

## **GARANZIE COMPLEMENTARI**

### **Combinazione B**

(valide solo per autocarri e veicoli commerciali fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico ed operanti congiuntamente alle garanzie accessorie di base Incendio e Furto, nella scheda di polizza deve essere richiamata la combinazione B)

**1) Fermo del veicolo** - L'Impresa si obbliga a corrispondere un indennizzo giornaliero pari a 21,00 € per la perdita della disponibilità del veicolo a seguito di furto totale o rapina della stessa con conseguente ritrovamento, dal giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni, con un massimo di 10 giorni.

**2) Garanzia contrassegno** - In caso di furto del veicolo assicurato in polizza l'Impresa corrisponderà all'Assicurato, che abbia presentato certificato dell'annotazione al PRA della perdita del possesso, un indennizzo pari al rateo di premio netto RCA relativo al periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

**3) Garanzia rimborso imposta di proprietà** - In caso di incendio, furto o incidente stradale che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari all'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

**4) Garanzia spese di immatricolazione - Passaggio di proprietà - Sostituzione di targa** - In caso di incendio, furto o incidente stradale che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà con il limite di 400,00 €

Sino alla concorrenza del limite di cui sopra, l'Impresa rimborsa le spese relative alla sostituzione della targa, in caso di distruzione, furto o smarrimento.

**5) Perdita delle chiavi** - L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di 200,00 € per evento, le spese sostenute dall'Assicurato, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi e dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza.

**6) Ricorso terzi** - L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza massima di 155.000,00 € per evento, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza, causati da incendio o esplosione che colpiscano il veicolo assicurato.

Sono esclusi i danni dovuti a dolo dell'Assicurato o delle persone del cui operato egli è tenuto a rispondere ai sensi di legge e quelli occorsi alle cose in uso, custodia e detenzione dell'Assicurato stesso.

**7) Spese di dissequestro** - L'Impresa si obbliga a corrispondere fino ad un massimo di 200,00 € le spese sostenute dall'Assicurato inerenti le pratiche espletate per il recupero del veicolo assicurato in caso di sequestro disposto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di sinistro da circolazione

**8) Spese per ottenere la revoca del provvedimento del ritiro della patente** - L'Impresa rimborsa fino ad un massimo di 260,00 € per evento, le spese giudiziali e stragiudiziali, relative alla procedura per ottenere la revoca del provvedimento di ritiro della patente di guida, comminato ai sensi di legge, in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti di circolazione, per i quali la garanzia assicurativa sia operante e che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona, semprechè l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso.

**9) Fenomeno elettrico** - A parziale deroga dell'art. 21 lett. a) delle Condizioni Specifiche che regolano l'assicurazione delle garanzie Incendio e Furto, l'Impresa si obbliga a risarcire, fino alla concorrenza di 520,00 € per anno assicurativo con una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di 50,00 € i danni materiali e diretti causati agli impianti elettrici del veicolo assicurato, da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.

**10) Rimborso rifacimento documenti** - L'Impresa rimborsa a seguito di furto d'incendio o d'incidente stradale che abbiano comportato la distruzione o la sottrazione del libretto o della carta di circolazione, le spese sostenute per il loro rifacimento con il limite di 100,00 €

**11) Rimborso spese custodia e parcheggio** Qualora l'autovettura assicurata sia stata sottoposta a fermo o sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di incidente da circolazione, l'Impresa rimborsa, entro il limite di 300,00€, le spese di parcheggio e custodia sostenute dall'Assicurato purché disposti dall'Autorità.

**12) Valutazione a nuovo dei pezzi di ricambio** - Entro un anno dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata la valutazione dei danni parziali conseguenti a furto, tentato furto o incendio, verrà effettuata senza l'applicazione ai pezzi di ricambio, del degrado d'uso, fermo restando che il risarcimento dei danni non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al lordo di scoperti e/o franchigie.

L'Assicurato è tenuto a presentare regolare fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio.

Resta inteso che la presente garanzia è operante qualora l'autovettura sia assicurata per un valore corrispondente al prezzo d'acquisto corrisposto dall'Assicurato, che dovrà essere regolarmente documentato.

L'IVA è dovuta se e in quanto a carico dell'Assicurato.

**13) Valutazione a nuovo a seguito di furto totale** - Qualora il sinistro sia avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura assicurata, la valutazione del danno conseguente al furto totale (senza ritrovamento del bene sottratto) verrà effettuata senza applicazione del degrado d'uso.

La presente garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro il valore assicurato corrisponda all'effettivo prezzo di acquisto che dovrà essere regolarmente documentato. L'IVA è dovuta se e in quanto a carico dell'Assicurato.

Restano fermi gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.

## **7) - ASSISTENZA**

### **CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **Definizioni**

**Assicurato** - Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli artt. 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16, e 17., le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

**Centrale Operativa** . E' la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - costituita da: medici tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Uni One Assicurazioni S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Uni One Assicurazioni S.p.A., le prestazioni previste in polizza.

**Contraente** . Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

**Estensione territoriale** . Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati della Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco,

Slovenia, Svizzera, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia RC Auto per lo stesso veicolo.

**Furto** - E' il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Guasto** . Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

**Impresa** . Uni One Assicurazioni S.p.A.

**Incendio** . E' la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma.

**Incidente** - Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

**Infortunio**. Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

**Prestazione** . L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro.

**Rapina** . E' il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Sinistro**. Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

**Autovettura** . Veicolo ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35 q.li e di altezza non superiore a m. 2,80; motociclo di oltre 50 cc., regolarmente assicurato con polizza RC Auto dell'Impresa.

## **PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA**

**1. Soccorso stradale** Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procurerà direttamente al l'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 155 euro per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

## **2. Recupero del veicolo fuoristrada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 155,00 € per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

## **3. Auto in sostituzione in Italia**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, con costi a

carico dell'Impresa, un'auto di 1.200 di cilindrata per un massimo di 7 giorni consecutivi per sinistro e con percorrenza illimitata.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

**4. Autodemolizione** Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15, Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.97 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, i relativi costi rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A..

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta, la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo, entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, e copia produttore a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa dell'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

L'Impresa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

## **5. Informazioni e consigli telefonici**

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- automobilistiche (normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- legali (codice della strada);
- famiglia (filiazione, matrimonio, tutela dei minori).

## **6. Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

## **7. Invio di un'autoambulanza**

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo

fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km. di percorso complessivo (andata/ ritorno) per sinistro.

#### **PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 Km. DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO.**

#### **8. Spese d'albergo**

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 155,00 € complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

#### **9. Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo ad uso privato senza autista di 1.200 di cilindrata nel rispetto delle Condizioni richieste dal noleggiatore.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 260,00 € per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati)

#### **10. Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

#### **11. Viaggio per il recupero del veicolo**

Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

#### **12. Recupero del veicolo in Italia**

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto, con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa, fino ad un massimo di 520,00 € per sinistro e anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Centrale Operativa provvede al suo recupero, tenendo l'Impresa a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo di eccedenza.

#### **13. Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo

(classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 260,00 € per sinistro.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Centrale Operativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

#### **14. Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di un infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 260,00 € per sinistro.

#### **15. Rientro sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

#### **16. Rientro con un familiare**

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente Art. 15, i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 260,00 € per sinistro.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

#### **17. Rientro salma**

Qualora, a seguito di incidente stradale, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 2.600,00 € per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

#### **PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

#### **18. Invio pezzi di ricambio**

Qualora in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali, che regolano il trasporto delle merci in

genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

#### **19. Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

#### **20. Abbandono legale**

Qualora il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa dietro richiesta dell'Assicurato, provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

**21. Interprete a disposizione** Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

**22. Anticipo spese legali** In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 1.050,00 € per sinistro.

#### **23. Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 5.200,00 € per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

#### **24. Anticipi di denaro**

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle opere impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 260,00 € per sinistro. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di 260,00 € la prestazione diventerà operante al momento in cui in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Centrale Operativa non potrà mai comunque superare la somma di 520,00 €

#### **25. Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Centrale Operativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi.

**ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI**

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
2. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.  
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata.
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
7. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
8. L'Impresa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
10. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni 22, 23 e 24, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.  
L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.  
Nel caso in cui attivasse altra Compagnia le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni della legge.

#### **ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero Verde

**800-410910**

oppure al numero di Milano **02/58.28.68.64**

oppure se non può telefonare inviando un telegramma a:

**Europ Assistance Service S.p.A.**  
Piazza Trento, 8

In ogni caso deve comunicare con precisione:

- 1. IL TIPO DI ASSISTENZA DI CUI NECESSITA**
- 2. NOME E COGNOME**
- 3. NUMERO DI POLIZZA PRECEDUTO DALLA SIGLA "UNAU"**
- 4. INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI SI TROVA**
- 5. IL RECAPITO TELEFONICO DOVE LA CENTRALE OPERATIVA PROVVEDERA' A RICHIAMARLO NEL CORSO DELL'ASSISTENZA**

La Società potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

## **8) –SEZIONE ASSISTENZA - SECOND OPINION - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **Definizioni**

**Assicurato** - Gli Assicurati con polizza Uni One nella quale è prevista la garanzia Infortuni del Conducente .

**Centrale Operativa** - E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Impresa** - Uni One Assicurazioni S.p.A.

**Decorrenza e durata** - Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

**Infortunio** - Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

**Malattia** - Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa - Malattia di acuta insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'assicurato.

**Prestazioni** - Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all'assicurato.

**Sinistro** - Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

**Centrale di Telemedicina** - E' la struttura SOIT - Second Opinion Italy S.r.l. costituita da medici ed operatori - che è in funzione dalle ore 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, che in virtù dell'accordo con il Centro Medico Internazionale di riferimento, provvede alla gestione ed all'erogazione della seconda opinione medica.

**Centro Medico Internazionale** - Le strutture sanitarie ed i centri clinici della U.C.S.F. di Stanford (USA) di riferimento che costituiscono il fulcro del network internazionale di Ospedali e Medici Specialisti che provvede alla formulazione della seconda opinione medica a seguito della trasmissione dei quesiti e della documentazione medica.

### **Prestazioni**

#### **1. Consulenza medica telefonica**

Qualora, a seguito di infortunio o malattia, l'assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il medico che lo ha in cura sul posto con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **2. Second Opinion**

(Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio diagnosticati o trattati terapeuticamente, necessiti di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l'Assicurato stesso potrà contattare i medici della Centrale Operativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti.

Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Centrale Operativa metterà in contatto l'Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell'esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale.

Per beneficiare della prestazione, l'Assicurato dovrà spiegare ai medici della Centrale di Telemedicina il caso clinico per il quale richiede l'approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Centrale di Telemedicina, inquadrato il caso con l'Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti.

La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula una risposta scritta, che verrà inviata all'Assicurato per il tramite della Centrale Operativa.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell'Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Centrale Operativa ed eventualmente con l'assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza.

Concordata con la Centrale di Telemedicina e con il medico curante la necessità di una video conferenza, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'assicurato e di un eventuale accompagnatore (familiare, medico curante) un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di presenziare, presso gli uffici a ciò adibiti dalla Centrale di Telemedicina, alla video conferenza stessa.

**Le seguenti prestazioni sono operanti elusivamente a seguito di un sinistro verificatosi ad oltre 50 km. Dal comune di residenza dell'assicurato.**

### **3. Segnalazione di un medico specialista all'estero**

Qualora, a seguito della prestazione "Consulenza medica telefonica" di cui al punto 1. che precede, si ravvisi la necessità per l'assicurato all'estero di essere sottoposto ad una visita specialistica, la Centrale Operativa gli segnalerà un medico nella zona in cui si trova, compatibilmente con le disponibilità locali.

### **4. Rientro sanitario**

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario (limitatamente ai Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione non è altresì dovuta qualora l'assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato.

### **5. Invio di medicinali urgenti all'estero**

Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, per le cure del caso necessiti urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempreché commercializzate in Italia) irrimediabili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarglieli con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. L'Impresa terrà a proprio carico le spese di ricerca e spedizione dei medicinali fino ad un massimo di 500,00 € per sinistro, mentre restano a carico dell'assicurato i costi di acquisto dei medicinali stessi.

### **6. Anticipo spese mediche all'estero**

Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 500,00 € per sinistro. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di 500,00 €, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate a titolo di anticipo dalla Centrale Operativa non potrà mai comunque superare la somma di 2.500,00 €

Al rientro in Italia l'assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

### **7. Rientro salma**

Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 5.000,00 € per sinistro. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

### **Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

1. La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuata all'estero nel corso di ciascun anno di validità del servizio è di 60 giorni.  
Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di tre volte per anno di validità del servizio.
2. L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
  - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
  - c) dolo dell'assicurato;
  - d) suicidio o tentato suicidi;
  - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
  - f) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione della polizza; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
  - g) l'espianto e/o il trapianto di organi.  
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata.
4. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
5. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
6. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.
7. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

### **Istruzioni per la richiesta di assistenza**

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

**800.-410910**

oppure al numero di Milano

**0258286864**

oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

## **Europ Assistance Service S.p.A.**

Piazza Trento, 8  
20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1. IL TIPO DI ASSISTENZA DI CUI NECESSITA**
- 2. NOME E COGNOME**
- 3. NUMERO DI POLIZZA PRECEDUTO DALLA SIGLA "UNCO"**
- 4. INDIRIZZO DEL LUOGO IN CUI SI TROVA**
- 5. IL RECAPITO TELEFONICO DOVE LA CENTRALE OPERATIVA PROVVEDERA' A RICHIAMARLO NEL CORSO DELL'ASSISTENZA**

La Società potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

## **9 . TUTELA GIUDIZIARIA DELLA CIRCOLAZIONE CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **PREMESSA**

L'Impresa si avvale per la gestione dei sinistri della Società ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. con sede in 37135 Verona - Viale delle Nazioni 9, Tel.: 045/829041 1, Fax: 045/8290449 (in seguito denominata ARAG) alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- . per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- . per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- . per sinistro: il verificarsi dei casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione e per i quali l'Assicurato può rivolgersi direttamente alla Società ARAG;
- . per Impresa: la Società Uni One Assicurazioni S.p.A.;
- . per veicolo: ogni mezzo ad uso proprio corrispondente ad uno dei seguenti tipi:
  - a) autovetture uso privato e pubblico
  - b) autocarri sino a 35 q.li
  - c) autocarri oltre 35 q.li c/proprio e c/terzi
  - d) motocicli
  - e) ciclomotori.

Massimale: 5.200,00 €per sinistro.

In caso si acquisti anche la Sezione 10 "Patente Protetta", il massimale a garanzia delle sole prestazioni operative in entrambe le Sezioni di polizza sarà dato dalla somma dei massimali

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, l'Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all'art. 2.

Esse sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale;
- b) le spese peritali;
- c) le spese di giustizia nel processo penale;
- d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da ARAG, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrante.

### **Art. 2 - Delimitazione dei casi assicurati**

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti terzi a seguito della circolazione;
- b) difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in seguito ad incidente stradale;
- c) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in seguito ad incidente stradale;
- d) istanza di modifica del provvedimento del ritiro/sospensione/revoca o inabilitazione della patente in seguito ad incidente stradale.

### **Art. 3 . Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione**

La garanzia è altresì estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.

### **Art. 4 . Esclusioni**

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- d) le spese per controversie in materia fiscale e amministrativa.

Non è inoltre operante:

- e) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- f) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- g) se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene indagato per guida sotto l'influenza dell'alcool (ex Art. 186 del Codice della Strada) o per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (ex Art. 187 del Codice della Strada) o per inosservanza degli obblighi di cui all'Art.189 comma 6 e 7 del Codice della Strada salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- h) in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- i) per le controversie di natura contrattuale.

### **Art. 5 . Limiti territoriali**

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.CA. cui si riferisce.

### **Art. 6 . Decorrenza della garanzia**

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### **Art. 7 . Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, pena la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Impresa o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare al l'Impresa un unico legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con l'Impresa e con ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

## **Art. 8 . Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza dalla garanzia stessa:

- a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

## **Art. 9 . Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 7.

La gestione delle opposizioni alle contravvenzioni al Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo.

Pena la decadenza delle garanzie assicurative, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di ARAG.

La nomina di un eventuale perito di parte è viene in genere concordata con ARAG.

ARAG, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

ARAG, così come l'Impresa, non si assumono il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Impresa o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa ed ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

## **Art. 10 . Recupero delle somme**

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.

## **10 . SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA - PATENTE PROTETTA - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **PREMESSA**

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata dalla affidata ad **ARAG** Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente

### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono:

- per assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- per caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- per contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

- per polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone delle presenti Condizioni di Polizza ed eventuali relative condizioni aggiuntive/appendici.
- Per Protezione Legale: l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
- per Società: **UniOne Assicurazioni**
- per unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- per Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Massimale : 5.200,00 € per sinistro

In caso si acquisti anche la Sezione 9 "Tutela Giudiziaria della Circolazione", il massimale a garanzia delle sole prestazioni operative in entrambe le Sezioni di polizza sarà dato dalla somma dei massimali

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

1. Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo articolo 6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 3.

### **Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società o ARAG non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese per controversie con la Società o ARAG.

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### **Art. 3 - Insorgenza del caso assicurativo**

**1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:** il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo Art. 4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

### **Art. 4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 7 (sette) giorni dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società e/o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

#### **Art. 5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 6 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.4.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4. L'Assicurato non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

6. La Società ed ARAG non sono responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società ed ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 7 – Gestione del caso assicurativo relativamente ad ipotesi di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 16 - Estensione territoriale – comma 2).**

1. Ad integrazione dell'art. 6 - Gestione del caso assicurativo, l'Assicurato deve dare notizia del ritiro, della sospensione, della revoca della patente o dell'inabilitazione avvenuta in un Paese di cui all'art. 9 - Estensione territoriale – comma 2), a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società e/o ad ARAG, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro o l'inabilitazione.

In caso di ritardata denuncia, il diritto all'indennità decorre soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Società.

2. Egli deve inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società o ARAG intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

3. L'indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni concordato nella presente polizza.

4. Tale indennizzo, salvo il caso di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 9 - Estensione territoriale – comma 2), decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato risulta privato della patente e prosegue, fermo il limite massimo di cui al precedente comma, fino al termine del periodo di sospensione disposto dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie.

5. Nell'ipotesi di inabilitazione avvenuta in un Paese di cui all'art. 9 - Estensione territoriale – comma 2) l'indennizzo, fermi restando gli altri limiti di polizza, decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato non è più abilitato a guidare nel paese di cui sopra e termina il giorno in cui decade il provvedimento di inabilitazione alla guida in tale paese.

6. La somma che è dovuta dalla Società viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad indennizzo ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti; tuttavia l'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare; nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene comunque con rateizzazione mensile.

7. Se il ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca, o di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 9 Estensione territoriale – comma 2), ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Assicurato risulta effettivamente privato del documento.

8. L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società o ad ARAG dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

9. In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di ritiro, sospensione, revoca o inabilitazione della patente di guida in un Paese di cui all'art. 9 - Estensione territoriale – comma 2), la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

#### **Art. 8 - Recupero di somme**

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 9 - Estensione territoriale**

1. Nell'ipotesi di procedimento penale (art. 11) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo semprechè il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

2. Nell'ipotesi di:

2a) corresponsione della diaria (art 11);

2b) di opposizione in ogni ordine e grado (art. 11) avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o di inabilitazione alla guida;

l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, Città del Vaticano.

3. Nell'ipotesi di: Ricorso amministrativo avverso la decurtazione di punti (art. 11), Indennità Autoscuola (art. 11) e Indennità zero punti (art. 11) l'assicurazione vale per i casi assicurativi che siano insorti in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### **Art. 10 - Assicurati**

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

- al Conducente autorizzato per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

#### **Art. 11 – Prestazioni garantite**

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.  
La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 9 - Estensione territoriale – comma 2) in seguito ad incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.  
La prestazione opera a parziale deroga dell'articolo 12 – Esclusioni - lettera a), limitatamente alla materia amministrativa; qualora dall'incidente stradale consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la Società assicura, alle condizioni della presente polizza, il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione della diaria convenuta per un massimo di 90 giorni.  
E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'Art. 149 comma 5 e dell'Art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene proporzionalmente ridotto.  
La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.  
Nel caso di inabilitazione alla guida comminata da un autorità di un Paese dell'Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra, per fattispecie analoghe a quelle di cui al presente articolo (incidente), la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.
- ricorso amministrativo esclusivamente avverso la decurtazione di punti. La presente prestazione opera per le proporre opposizione all'errata notifica di decurtazione di punti derivante da sanzioni a seguito di violazioni di norme del Nuovo Codice della Strada che comportano per un'unica violazione una decurtazione superiore a 5 punti;
- indennità Autoscuola: qualora dalla Patente del soggetto alla guida del veicolo Assicurato vengano decurtati almeno 6 punti, quale conseguenza di una violazione del NCdS avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad ARAG ai sensi dell'articolo 4, ARAG garantirà entro il limite massimo di €350,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. ARAG provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
- indennità Zero punti: qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al NCdS che azzerino il punteggio ARAG garantirà entro il limite di €1.000,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori

spese necessarie per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera in deroga all'art.12 – Esclusioni- lettera o) a condizione che l'assicurato abbia avuto almeno 20 punti in costanza di polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest'ultima condizione.

### ARAGTEL – Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al



“ARAGTEL” è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni previste nella presente polizza;
- informazione sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

### Art. 12 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto all'art. 11;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. 11 delle presenti condizioni di polizza;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- o) per le sanzioni direttamente conseguenti all'azzeramento dei punti sulla patente ai sensi di legge.

### VINCOLO ASSICURATIVO

(si intende operante la clausola espressamente richiamata sulla prima facciata di polizza)

#### 1) Per veicoli in leasing

**Clausola n. 1** (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo o natante assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolatario indicato nel frontespizio di polizza, ed immatricolato ai Pubblici Registri a suo nome, è stato concesso il "leasing" al Contraente sino alla data nella stessa riportata l'impresa assicuratrice si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente vincolatario;

b) a comunicare allo spettabile Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma Codice Civile, corrisposto allo spettabile Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo o natante, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacita proroga.

**Clausola n. 2** (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing).

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolatario indicato nel frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data nella stessa riportata l'impresa assicuratrice si impegna nei confronti dell'Ente Vincolatario:

a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolatario

b) a comunicare allo spettabile Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) a comunicare allo spettabile Ente vincolatario, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'impresa assicuratrice potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente allo spettabile ente Vincolatario con lettera raccomandata.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art.1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto allo spettabile Ente Vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla data di scadenza del vincolo.

**II) Per veicoli o natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente Finanziatore.**

**Clausola n. 3** (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data riportata nella medesima a favore dello spettabile Ente Vincolatario indicato nel frontespizio del contratto, e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata dello stesso, indipendentemente dalle risultanze dei Pubblici Registri:

a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dello Spettabile Ente Vincolatario;

b) comunicare allo Spettabile Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) comunicare allo spettabile Ente vincolatario, con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

d) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dello Spettabile Ente Vincolatario e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a questo ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio lo Spettabile Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Si precisa inoltre che il premio della presente polizza è stato versato in una unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacita proroga.

**Clausola n. 4** (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).

La presente polizza è vincolata sino alla data riportata nella medesima a favore dell'Ente Vincolatario indicato nel frontespizio del contratto e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata dello stesso, indipendentemente dalle risultanze del P.R.A a:

a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dello Spettabile Ente Vincolatario;

b) comunicare allo Spettabile Ente Vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

c) comunicare allo spettabile Ente vincolatario con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento

del premio di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;

d) non pagare, in caso di sinistro, incendio o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dello Spettabile ente Vincolatario e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio lo spettabile Ente Vincolatario è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo.

## **LEGENDA DEI CODICI RIPORTATI SULLA SCHEDA DI POLIZZA**

### **TABELLA DELLE ATTIVITA'**

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
007	AGRICOLTORE	019	DIPENDENTE PUBBLICO	001	OPERAIO/TECNICO
013	ALBERGATORE	003	DIRIGENTE	005	PENSIONATO
010	AMBULANTE	042	DISOCCUPATO	038	PITTORE
029	ARCHITETTO	027	FARMACISTA	035	PUBBLICISTA
011	ARTIGIANO	030	GEOMETRA	024	RAGIONIERE
018	ASSICURATORE	034	GIORNALISTA	031	RAPP.TE COMM.RCIO E ASS.
036	ATTORE/LAV. RE SPETTACOLO	002	IMPIEGATO	037	REGISTA
021	AVVOCATO	012	IMPRENDITORE	014	RISTORATORE
017	BANCARIO	028	INGEGNERE	033	SCRITTORE
004	CASALINGA	032	INTERMEDIARIO	039	SCULTORE
041	CLERICALE	025	MEDICO	006	STUDENTE
023	COMMERCIALISTA	020	MILITARE	016	TRASPORTATORE
009	COMM.TE AL DETTAGLIO	040	MUSICISTA	026	VETERINARIO
008	COMM.TE ALL'INGROSSO	043	NESSUNA		
015	CONCESSIONARIO	022	NOTAIO		

### **COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE**

- 1 - Single (compresi vedovi/separati e/o divorziati senza figli)
- 2 - Coppia senza figli

### **UTILIZZO DEL VEICOLO**

- A - Attività lavorativa
- B - Andare e tornare dal lavoro

3 - Con figli minorenni  
4 - Con figli maggiorenni conviventi  
5 - Con figli maggiorenni conviventi e non  
N.B.: per nucleo familiare si intende anche il single con  
i figli sia minorenni che maggiorenni conviventi e non

C - Uso privato e svago  
N.B. A comprende anche il punto B e C  
B comprende anche il punto C

#### **ALIMENTAZIONE:**

**B** - Benzina-Gas Metano-GPLG **G** - Gasolio **E** - Elettrica.

#### **CLASSE VEICOLO/NATANTE**

01 Autovettura - 02 Autobus - 03 Autocarro, autofurgone senza traino di rimorchio - 04 Autotreno - 05 Autoarticolato  
06 Autosnodato - 07 Trattore stradale - 08 Autoveicolo per trasporto promiscuo - 09 Autoveicolo uso speciale o  
trasporto specifico - 20 Filobus - 21 Filocarro - 22 Filoveicolo uso speciale o trasporto specifico - 23 Filoveicolo  
trasporto promiscuo - 30 Ciclomotore -31 Motociclo o motocarozzetta -32 Motocarro, motofurgone - 34 Motoveicolo  
uso speciale o trasporto specifico - 35 Furgoncino triciclo a pedali con motore fino a 50 cc. - 40 Rimorchio trasporto  
persone - 41 Rimorchio trasporto cose - 42 Rimorchio trasporto promiscuo - 43 Rimorchio uso speciale o trasporto  
specifico - 44 Rimorchio campeggio (roulotte o per l'imbarcazione) - 50 Carrello - 51 Carrello trattore fino a 15 q.li - 60  
Macchina operatrice - 70 Trattore agricola con traino rimorchio - 71 Trattore agricola senza traino rimorchio - 72  
Macchina operatrice agricola - 73 Carrello portatrattore - 74 Generatore di energia - 75 Motoagricola - 76 Macchina  
agricola trainata - 90 Motoscafo o imbarcazione a motore iscritto - 91 Aliscafo - 92 Motore marino amovibile o natante  
non iscritto.

#### **USO VEICOLO/NATANTE**

00 Uso promiscuo, targhe di prova rischio sosta settore 1 e 2, trattori stradali, carrelli/Targa prova natante - 01 Privato/  
Privato o da diporto - 02 Trasporto cose conto proprio - 03 Trasporto cose conto terzi - 04 Locazione/Locazione senza  
equipaggio - 05 Noleggio con conducente/Locazione con equipaggio - 06 Trasporto continuativo di persone su autocarro  
- 07 Trasporto occasionale di persone su autocarro o motocarro - 08 Trasporto dipendenti su autocarri o autobus - 09  
Trasporto dipendenti non contemporaneo a cose su autocarro - 11 Servizio di linea extraurbano, turismo e noleggio  
(autobus - 12 Servizio pubblico anche urbano/Servizio pubblico - 13 Servizio per alberghi, istituti, scuole, enti, aziende  
(autobus) - 14 Autotassmetro - 15 Autoambulanza -16 Carro attrezzi, officina mobile, trasporto immondizie,  
autospazzatrice, autoinnaffiatrice - 17 Veicolo per cinema, teatro, televisione, mostra, esposizione, acqua potabile,  
trasporto carcerati, autocasa autosanitario, autocatramatrice, autobotte, bibliobus, motosega, autosega, autopompa o  
simile, gruppo elettrogeno, trasporto funebre - 18 Autobetoniera -19 Autoscala - 20 Gru autocarrata - 21 Gatto della neve  
per sola battitura neve - 22 Gatto della neve con trasporto promiscuo - 23 Mezzo sgombraneve - 24 Macchina operatrice  
semovente 25 Macchina operatrice semovente stradale - 26 Scuola guida - 27 Servizio postale - 28 Circhi equestri - 29  
Spettacoli viaggianti - 30 Motoslitte - 31 Trenini lillipuziani - 34 Camper.

#### **ESTENSIONI DI GARANZIA E CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

A) Autoveicoli adibiti a scuola guida - B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e  
motocarozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico - C) Carico e scarico - D1) Rinuncia  
dell'Impresa al diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza della inopponibilità al terzo di  
eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per : autovetture, motocicli ed  
autocarri - D2) Rinuncia dell'Impresa al diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza della  
inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per  
ciclomotori - M) Rischio statico - N) macchine operatrici sui cingoli - trasporto marmi - O) Veicoli adibiti a  
trasporto di merci pericolose - P) Veicoli adibiti a trasporto di gas tossici o materie esplosive - Q) Veicoli  
azionati elettricamente (esclusi filobus e veicoli per uso speciale o trasporto specifico) - R) Autobus e  
filobus in servizio pubblico urbano circolanti in centri con non più di 80.000 abitanti - S) Autobus e filobus  
in servizio pubblico urbano circolanti in centri con non più di 300.000 abitanti - T) Motocicli e  
motocarozzette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone  
oltre il conducente - U) Pagamento anticipato per premio in unica soluzione per i veicoli locati in leasing  
oppure venduti ratealmente V) Carico e scarico effettuato con mezzi o dispositivi meccanici - W) Natanti  
adibiti a scuola guida - X) Danni a cose ed animali di terzi non trasportati - Y) Danni a cose di terzi  
trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone - Z) Danni a cose ed animali di terzi e danni a  
cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone - AA) attività idrosciatoria; traino di  
paracadute ascensionale o di deltaplano.

Il presente testo, mod. 402.083, è stato depositato in conformità alle disposizioni di cui alla circolare Ministeriale n. 440 dell'8.5.1980, presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato, Direzione Generale delle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo e presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo (ISVAP)